

DECRETO DI APERTURA
DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO n. 9/2013

Il Tribunale Ordinario di Ivrea

riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.i magistrati:

dott.ssa Cecilia Marino

Presidente



dott.ssa Rossella Mastropietro

Giudice

dott.ssa Ivana Peila

Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che con ricorso depositato in data 20 dicembre 2013 la società Abelmec srl in liquidazione (p.iva 05848100011), con sede legale in Torino al Corso Matteotti n. 25, in persona del liquidatore sig. Amerigo Giuseppe Vigliermo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Cattinelli ed Emanuela Manescalchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino al Corso Matteotti n. 25 per delega in calce al ricorso in data 9.12.2013, ha proposto domanda di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F. e della relativa attestazione;

ritenuta la propria competenza perché il trasferimento della sede legale in Torino è avvenuto in data 6 giugno 2013 e la precedente sede legale era in Borgofranco d'Ivrea, ossia in Comune compreso nel Circondario del Tribunale adito (art. 161 comma primo L.F.);

considerato che il ricorso è stato comunicato a cura della Cancelleria sia al Pubblico



Ministero presso questo Tribunale che al Registro delle Imprese al fine di essere pubblicato a norma di legge;

rilevata la completezza e regolarità della documentazione depositata a corredo dell'istanza, ovvero i bilanci degli ultimi tre esercizi da cui si desume sia la natura di impresa commerciale che il superamento dei limiti di cui all'art. 1 L.F.;

considerato **che l'impresa non risulta aver presentato analoga domanda nei due anni precedenti né risultano pendenti procedimenti per la dichiarazione di fallimento;**

preso atto dei chiarimenti forniti con memoria depositata in data 15 gennaio 2014 in ordine alla mancata iscrizione presso il Registro delle Imprese (Camera di Commercio) della delibera del liquidatore di cui al verbale a rogito notaio Roberto Grassi Reverdini (doc.4) (erroneamente indicata quale delibera assembleare nel precedente provvedimento 8 gennaio 2014 per un refuso);

ritenuto di non dover concedere il termine massimo di centoventi giorni avuto riguardo alla non elevata complessità della procedura e ritenuto congruo il termine di cui al dispositivo;

ritenuto di non dover autorizzare l'incasso della somma mensile di € 1.250,00 oltre iva a titolo di corrispettivo del contratto di affitto di ramo d'azienda alla società BNC-Elbis srl essendo questo un atto di ordinaria amministrazione, come tale non soggetto ad autorizzazione ex art. 161, comma settimo, L.F.;

ritenuto di non dover autorizzare in questo momento a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 182 quinquies L.F. posto che non è stato neppure depositata l'attestazione del professionista ivi prevista;

ritenuta l'opportunità di nominare un commissario giudiziale ex art. 161, comma sesto, ultima parte L.F. al fine di vigilare sull'attività della società ricorrente;

P.Q.M.

rigetta la richiesta di autorizzazione alla riscossione del canone di affitto d'azienda e di stipulazione di un finanziamento;

assegna termine **sino al 31 marzo 2014** per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi primo e secondo dell'art. 161 L.F.;

nomina quale commissario giudiziale il dott. Andrea Gino con studio in Torino il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi sottoindicati;

dispone che la ricorrente:

---) entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di € 10.000,00 quale anticipo per il compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente da intestarsi alla procedura di concerto col commissario giudiziale;

---) decorsi giorni **30** (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento e ogni **30** giorni successivi depositi in cancelleria una breve relazione informativa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) sui seguenti punti:

a) stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano con indicazione: degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, advisor, ecc.) conferiti o da conferire; misura del compenso pattuito e criteri di determinazione dello stesso; risorse per provvedere al pagamento del detto compenso;

- b) situazione finanziaria, con indicazione di: incasso crediti; pagamenti fatti; disponibilità esistenti in cassa o su banche;
- c) andamento della gestione corrente, con indicazione di: costi e ricavi di periodo; più rilevanti operazioni compiute nel periodo (di carattere gestionale, industriale, negoziale ecc.); procedure esecutive e cause pendenti e loro stato.
- provveda entro cinque giorni al deposito di una visura camerale aggiornata al fine della verifica dell'avvenuta pubblicazione del ricorso.

La ricorrente è avvertita che:

- a) non può compiere in pendenza di procedura atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo ed è in ogni caso vietato prima dell'omologazione il pagamento dell'attestatore e degli altri professionisti incaricati della preparazione della domanda di concordato;
- c) in caso di violazione di uno qualunque degli obblighi predetti o di altri previsti dalla legge, il Tribunale dichiarerà improcedibile la domanda;
- d) è in facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- e) verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale.

Si comunichi alla proponente e al P.M.

Ivrea, 17 gennaio 2014.

Il giudice relatore

dott.ssa Ivana Peila

Il Presidente

dott.ssa Cecilia Marino

IL CANCELLIERE
Cecilia PISTORINO

TRIBUNALE DI IVREA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 20.1.2014

Il Cancelliere
Cecilia PISTORINO